



## QUALI LE NORME IN MATERIA DI GARANZIA SUI PRODOTTI NELLA VENDITA A CONCESSIONARI FRANCESI DI MACCHINARI AGRICOLI E DA GIARDINAGGIO?

di Alessandro Albicini

La Rossi s.p.a. fabbrica esporta in Francia macchinari agricoli e da giardinaggio; i macchinari vengono venduti sia tramite alcuni concessionari francesi, sia tramite vendite dirette da parte della Rossi s.p.a. agli utilizzatori finali. Quali sono le norme di riferimento in materia di garanzia su tali prodotti? La garanzia ha una durata minima imposta per legge? Esistono convenzioni internazionali in materia?

### Individuazione della normativa applicabile

Innanzitutto, l'Italia e la Francia non hanno stipulato convenzioni internazionali che disciplinino, tanto meno tramite norme inderogabili dei contraenti, la materia della garanzia sui macchinari agricoli o da giardinaggio.

Sotto questo profilo, pertanto, la Rossi s.p.a. e le sue controparti francesi sono libere (nel rispetto dei principi generali di legge in materia) di pattuire la durata della garanzia e le modalità secondo le quali farla valere.

È rilevante - come sempre - determinare in primis quale sia la legge applicabile al contratto: come nostra abitudine, ribadiamo che conviene che il testo contrattuale utilizzato preveda espressamente che tutti i rapporti tra le parti siano disciplinati dalla normativa italiana.

La facoltà di operare questa scelta è espressamente riconosciuta dalla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, cui hanno aderito sia la Francia che l'Italia; tale trattato è stato ratificato dall'Italia con la Legge 18 Dicembre 1984, n.975 e la Legge 31 maggio 1995, n.218, che rappresenta il sistema di diritto internazionale privato italiano, che richiama espressamente la Convenzione di Roma (v. art. 57 della L. 218/1995:

*“Le obbligazioni contrattuali sono in ogni caso regolate dalla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con la legge 18 dicembre 1984, n. 975, senza pregiudizio delle altre convenzioni internazionali, in quanto applicabili”*).

Ciò chiarito, l'art. 3 della Convenzione di Roma stabilisce che: *“il contratto è regolato dalla legge scelta dalle parti. La scelta dev'essere espressa, o risultare in modo ragionevolmente certo dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze. Le parti possono designare la legge applicabile a tutto il contratto, ovvero a una parte soltanto di esso. (...) La scelta di una legge straniera ad opera delle parti, accompagnata o non dalla scelta di un tribunale straniero, qualora nel momento della scelta tutti gli altri dati di fatto si riferiscano a un unico paese, non può recare pregiudizio alle norme alle quali la legge di tale paese non consente di derogare per contratto, qui di seguito denominate «disposizioni imperative»”*

Il patto in questione può essere apposto sia che il contratto venga concluso con uno dei rivenditori francesi della Rossi s.p.a., sia che venga concluso con un utilizzatore finale del macchinario venduto; in entrambi i casi, comunque, devono essere osservati i requisiti della forma scritta e della “doppia accettazione” (v. artt. 1341 e 1342 del codice civile italiano), perché l'art. 9, comma 1°, della Convenzione di Roma statuisce che *“un contratto concluso tra persone che si trovano nello stesso paese è valido quanto alla forma se soddisfa i requisiti di forma della legge del luogo che ne regola la sostanza in forza della presente convenzione o della legge del luogo in cui viene concluso.”*

Considerazione a parte merita l'ipotesi in cui gli utilizzatori finali siano consumatori, e sul punto si tornerà oltre.

### Norme previste dalla Convenzione di Vienna

Il richiamo alla legge italiana implica l'automatica applicabilità della Convenzione di Vienna dell'11 aprile 1980 sulla vendita internazionale di beni mobili (ratificata dall'Italia con Legge 11 Dicembre 1985, n.765):

*“la presente Convenzione si applica ai contratti di vendita delle merci fra parti aventi la loro sede di affari in Stati diversi:*

*a) quando questi Stati sono Stati contraenti; o*

*b) quando le norme di diritto internazionale privato rimandano all'applicazione della legge di uno Stato contraente.”*

È però possibile escludere espressamente l'applicabilità di tutte o di alcune norme della Convenzione di Vienna: *“le parti possono escludere l'applicazione della presente Convenzione o, con riserva delle disposizioni dell'art. 12, derogare a una qualsiasi delle sue disposizioni o modificarne gli effetti”* (art. 6 Convenzione di Vienna).

Va subito chiarito che la Convenzione di Vienna non determina la durata della garanzia dei prodotti compravenduti, ma fissa il principio per il quale tali prodotti devono essere *“conformi al contratto”* (v. art. 35 Convenzione di Vienna): *“il venditore deve consegnare merci la cui quantità, qualità e genere corrispondono a quelli previsti dal contratto, e il cui imballaggio e confezione corrispondono a quelli previsti dal contratto. A meno che le parti non convengano altrimenti, le merci sono conformi al contratto solo se:*





## QUALI LE NORME IN MATERIA DI GARANZIA SUI PRODOTTI NELLA VENDITA A CONCESSIONARI FRANCESI DI MACCHINARI AGRICOLI E DA GIARDINAGGIO?

di Alessandro Albicini

- a) sono atte agli usi ai quali servirebbero abitualmente merci dello stesso genere;
- b) sono atte ad ogni uso speciale, espressamente o tacitamente portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto, a meno che risulti dalle circostanze che l'acquirente non si è affidato alla competenza o alla valutazione del venditore o che non era ragionevole da parte sua farlo;
- c) possiedono le qualità di una merce che il venditore ha presentato all'acquirente come campione o modello;
- d) sono imballate o confezionate secondo i criteri usuali per le merci dello stesso tipo, oppure, in difetto di un criterio usuale, in maniera adatta a conservarle e proteggerle.

*Il venditore non è responsabile, per quanto concerne i sottoparagrafi da a) a d) del paragrafo precedente, di un difetto di conformità che il compratore conosceva o non poteva ignorare al momento della conclusione del contratto.*"

Il difetto di conformità, in termini pratici, è un concetto in cui possono ricadere praticamente tutte le ipotesi di prodotto difettoso dall'origine per un vizio di fabbricazione o di progettazione (in Italia, v. l'art. 1490 c.c.), per mancanza di qualità (v. art. 1497 c.c.) oppure che manifesti un cattivo funzionamento (v. art. 1512 c.c.).

Oltre a non stabilire la durata della garanzia, la Convenzione di Vienna non pone neppure i termini esatti entro il quale il compratore deve esercitare il suo diritto, diversamente da quanto avviene in Italia.

Si riportano le norme italiane e quelle della Convenzione per rendere chiara la differenza.

L'art. 1495 c.c. dispone che *"il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denuncia i vizi al venditore entro **otto giorni** dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge. (...) L'azione si prescrive, in ogni caso, in **un anno** dalla consegna; ma il compratore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunciato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna."*

L'art. 1497 c.c. stabilisce che *"quando la cosa venduta non ha le qualità promesse ovvero quelle essenziali per l'uso a cui è destinata, il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento, purché il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi. Tuttavia il diritto di ottenere la risoluzione è soggetto alla decadenza e alla prescrizione stabilite dall' articolo 1495."*

L'art. 1512 c.c. è altrettanto preciso: *"se il venditore ha garantito per un tempo determinato il buon funzionamento della cosa venduta, il compratore, salvo patto contrario, deve denunciare al venditore il difetto di funzionamento entro **trenta giorni** dalla scoperta, sotto pena di decadenza. L'azione si prescrive in **sei mesi** dalla scoperta."*

La Convenzione di Vienna, invece, non stabilisce un termine univoco: l'art. 39 dispone che *"l'acquirente decade dal diritto di far valere un difetto di conformità se non lo denuncia al venditore, precisando la natura di tale difetto, entro un **termine ragionevole**, a partire dal momento in cui l'ha constatato o avrebbe dovuto constatarlo. In tutti i casi l'acquirente decade dal diritto di far valere un difetto di conformità se non lo denuncia al più tardi entro un termine di due anni, a partire dalla data alla quale le merci gli sono state effettivamente consegnate, a meno che tale scadenza non sia incompatibile con la durata di una garanzia contrattuale."*

Ricapitolando, dato che l'applicazione della Convenzione di Vienna può essere esclusa (anche soltanto relativamente ad alcune norme: v. il surriportato art. 6) e che anche le succitate norme del codice civile italiano sono derogabili dai contraenti, la Rossi s.p.a. potrà prevedere nell'accordo una diversa durata della garanzia e diversi tempi e modi per esercitare tale diritto da parte della sua clientela; resta inteso che simili patti dovranno essere espliciti e formalizzati per iscritto.

### Da quando decorre la garanzia?

Altra questione rilevante è quella dell'esatta individuazione del momento da cui decorre la garanzia.

Tutte le considerazioni sin qui svolte presuppongono che tale momento coincida con la consegna dei macchinari in questione, ma così potrebbe anche non essere.

È prassi, in particolare, nella vendita di veicoli, utensili e macchinari (come quelli della Rossi), far decorrere la garanzia da quando il prodotto viene consegnato non al rivenditore (che si limita a tenerlo in esposizione o in magazzino), bensì all'utilizzatore finale (che, per l'appunto, si serve della macchina).

Il punto è di rilievo soprattutto dal punto di vista commerciale: la legge non vieta (ma v. oltre per la vendita a consumatori) che l'unica garanzia prestata dalla Rossi, quale fabbricante, sia quella assunta nei confronti del solo rivenditore, ma è noto che, in realtà, molti prodotti vengono immessi sul mercato "corredati" della garanzia del fabbricante a favore dell'utilizzatore finale.





## QUALI LE NORME IN MATERIA DI GARANZIA SUI PRODOTTI NELLA VENDITA A CONCESSIONARI FRANCESI DI MACCHINARI AGRICOLI E DA GIARDINAGGIO?

di Alessandro Albicini

Di solito, quest'ultima forma di garanzia resta "congelata" per tutto il tempo in cui la macchina è giacente presso il rivenditore, per poi iniziare a decorrere soltanto dalla consegna al cliente finale.

Vanno tenute ben distinte, quindi, le diverse possibili forme di garanzia offerte dalla "nostra" Rossi: quella assunta nei confronti del rivenditore e quella (eventuale) assunta nei confronti del cliente finale che acquisti la macchina non direttamente dalla Rossi s.p.a., ma presso un suo rivenditore.

In questo secondo caso, non esistendo alcun rapporto diretto tra la Rossi e il cliente finale, lo stesso cliente a rigore non potrebbe vantare alcuna garanzia contrattuale nei confronti della Rossi, fatta salva sua eventuale responsabilità come produttore dei beni per eventuali danni a persone o cose diverse dai prodotti stessi (questa speciale fattispecie di responsabilità, detta "per danno da prodotto", infatti, è diversa dalla "classica" garanzia sul prodotto ed è disciplinata da specifiche norme). Soccorre, però, la suddetta prassi commerciale (in sostanza è quella che molti conoscono in quanto ampiamente utilizzata anche nel settore automobilistico): il fabbricante di solito predispone condizioni generali di garanzia che prevedono che il cliente finale si potrà rivolgere alla rete dei concessionari, i quali, a loro volta, si accordano per proprio conto con il fabbricante per farsi rimborsare i costi (in via forfettaria o "a piè di lista") degli interventi in garanzia offerti alla clientela per eventuali vizi delle macchine.

Va però ribadito che si tratta di prassi commerciali da regolamentare per via contrattuale, perché la legge, di per sé, non legittima il cliente finale a far valere il diritto di garanzia direttamente nei confronti del fabbricante (a meno che la macchina non sia stata acquistata direttamente presso la Rossi s.p.a. senza l'interposizione di rivenditori).

In definitiva, quindi, il contratto-tipo della Rossi s.p.a. potrà (e, auspicabilmente, dovrà) disciplinare autonomamente la garanzia assunta dalla società nei confronti del rivenditore (ad esempio, una macchina potrebbe rivelarsi difettosa senza neppure bisogno di essere utilizzata: in questo caso, non sarebbe neanche necessario attendere la rivendita all'utilizzatore perché si presentino i presupposti del reclamo), e l'eventuale garanzia offerta al "pubblico" degli utilizzatori (nella forma di un intervento diretto della Rossi s.p.a. oppure, come più spesso avviene, di un intervento dei concessionari "Rossi", con obbligo del fabbricante di rimborsare, almeno in parte, i costi sostenuti da tali concessionari).

Le regole sin qui illustrate valgono anche per disciplinare le forniture che la Rossi effettui direttamente ai clienti-utilizzatori dei prodotti.

Anzi, qui il rapporto con la clientela è anche più semplice e "immediato", con la conseguenza (forse non gradita alla Rossi s.p.a.) che l'utilizzatore avrà diritto a rivolgersi direttamente al fabbricante per eventuali reclami, visto che il costruttore coincide con il fornitore.

Una particolarità (meramente pratica: il principio giuridico sottostante rimane immutato) è rappresentata dal fatto che, non essendovi intermediari che "trattengono" in magazzino i prodotti, nel caso delle forniture dirette la garanzia dovrebbe iniziare a decorrere già dal momento della consegna della macchina al cliente; la durata, comunque, come nella commercializzazione tramite distributori, può essere commisurata secondo quanto ritenuto opportuno dalla Rossi s.p.a. alla luce delle condizioni commerciali proprie del mercato di riferimento.

### Le vendite ai consumatori

Va ora esaminata l'ipotesi cui i prodotti "Rossi" siano venduti ad utilizzatori finali-persone fisiche che li impieghino per finalità non professionali-imprenditoriali, e che, pertanto, possano essere considerati alla stregua di consumatori.

Innanzitutto, a tali rapporti contrattuali non si applica la Convenzione di Vienna, che all'art. 2 dispone che essa "non disciplina le vendite di merci acquistate per uso personale, familiare o domestico, a meno che il venditore, in un qualsiasi momento anteriore alla conclusione o al momento della conclusione del contratto, non sapesse e non fosse tenuto a sapere che tali merci erano comprate per tale uso".

Occorrerà quindi sapere innanzitutto se le macchine "Rossi" possano essere destinate anche ad "uso personale, familiare o domestico", oppure, al contrario, siano riservate esclusivamente a clienti finali di carattere professionale-imprenditoriale.

### La normativa applicabile

Anche se alla vendita ai consumatori è inapplicabile la Convenzione di Vienna, rimane comunque lecito apporre al contratto una clausola che individui in quella italiana la legge che disciplina il contratto stesso, purché non ne derivi alcun pregiudizio a carico dei diritti riconosciuti ai clienti-consumatori in forza di norme imperative (vale a dire inderogabili) stabilite dalla loro legge nazionale (in questo caso quella francese).

L'art. 5 ("Contratto concluso dai consumatori") della succitata Convenzione di Roma, dispone che "il presente articolo si applica ai contratti aventi per oggetto la fornitura di beni mobili materiali o di servizi a una persona, il consumatore, per un uso che può considerarsi estraneo alla sua attività professionale, e ai contratti destinati al finanziamento di tale fornitura.





## QUALI LE NORME IN MATERIA DI GARANZIA SUI PRODOTTI NELLA VENDITA A CONCESSIONARI FRANCESI DI MACCHINARI AGRICOLI E DA GIARDINAGGIO?

di Alessandro Albicini

*In deroga all'art. 3, la scelta ad opera delle parti della legge applicabile non può aver per risultato di privare il consumatore della protezione garantitagli dalle disposizioni imperative della legge del paese nel quale risiede abitualmente:*

- se la conclusione del contratto è stata preceduta in tale paese da una proposta specifica o da una pubblicità e se il consumatore ha compiuto nello stesso paese gli atti necessari per la conclusione del contratto oppure
- se l'altra parte o il suo rappresentante ha ricevuto l'ordine del consumatore nel paese di residenza oppure
- se il contratto rappresenta una vendita di merci e se il consumatore si è recato dal paese di residenza in un paese straniero e vi ha stipulato l'ordine, a condizione che il viaggio sia stato organizzato dal venditore per incitare il consumatore a concludere una vendita.

*In deroga all'art. 4 ed in mancanza di scelta effettuata a norma dell'art. 3, tali contratti sono sottoposti alla legge del paese nel quale il consumatore ha la sua residenza abituale sempreché ricorrano le condizioni enunciate al paragrafo 2 del presente articolo."*

Il principio è ribadito dall'art. 7 ("Disposizioni imperative e legge del contratto"): "nell'applicazione, in forza della presente convenzione, della legge di un paese determinato potrà essere data efficacia alle norme imperative di un altro paese con il quale la situazione presenti uno stretto legame, se e nella misura in cui, secondo il diritto di quest'ultimo paese, le norme stesse siano applicabili quale che sia la legge regolatrice del contratto. Ai fini di decidere se debba essere data efficacia a queste norme imperative, si terrà conto della loro natura e del loro oggetto nonché delle conseguenze che deriverebbero dalla loro applicazione o non applicazione.

*La presente convenzione non può impedire l'applicazione delle norme in vigore nel paese del giudice, le quali disciplinano imperativamente il caso concreto indipendentemente dalla legge che regola il contratto."*

### La direttiva europea n. 44/1999

Chiarito che determinati diritti sono inderogabili se riconosciuti per legge a beneficio dei consumatori, può assumere rilievo, nel caso delle vendite dirette effettuate in Francia dalla Rossi, la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 25 maggio 1999, n.44 ("Direttiva su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo"). Per quanto concerne l'Italia, la direttiva è stata recepita con D. Lgs. 2 febbraio 2002, n.24, e le sue norme sono state quasi pedissequamente trasposte nel codice civile, agli artt. 1519-bis e seguenti; ma il vantaggio offerto agli operatori dalle direttive europee è l'uniformità delle legislazioni nazionali che ne deriva, e che, nel nostro caso, "rassicura" la Rossi circa il fatto che le leggi francesi non divergeranno – se non in piccola parte – da quelle italiane. Le norme della direttiva si applicano sia che i prodotti "Rossi" vengano venduti ai consumatori direttamente dal costruttore, sia che vengano venduti da un importatore francese. La direttiva (art. 1, comma 2°) considera consumatore "qualsiasi persona fisica che, nei contratti soggetti alla presente direttiva, agisce per fini che non rientrano nell'ambito della sua attività commerciale o professionale": si tratta, in sostanza, della definizione vista più sopra commentando l'art. 2 della Convenzione di Vienna e che in Italia troviamo all'art. 1519-bis, comma 2°, lett. a).

Viene poi stabilito il principio – anch'esso molto simile a quello già visto in merito alla Convenzione di Vienna - per il quale si deve garantire ai consumatori che i prodotti siano "conformi al contratto"; vale la pena riportare il disposto dell'intero art. 2 della Direttiva n.44/1999 (in Italia, v. l'art. 1519-ter c.c.):

*"1. Il venditore deve consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita.*

*2. Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se:*

- a) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;*
- b) sono idonei ad ogni uso speciale voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato;*
- c) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;*
- d) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura.*

*3. Non vi è difetto di conformità ai sensi del presente articolo se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto o non poteva ragionevolmente ignorarlo, o se il difetto di conformità trova la sua origine in materiali forniti dal consumatore.*





## QUALI LE NORME IN MATERIA DI GARANZIA SUI PRODOTTI NELLA VENDITA A CONCESSIONARI FRANCESI DI MACCHINARI AGRICOLI E DA GIARDINAGGIO?

di Alessandro Albicini

4. Il venditore non è vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui al paragrafo 2, lettera d), quando:

- dimostra che non era a conoscenza e non poteva ragionevolmente essere a conoscenza della dichiarazione;
- dimostra che la dichiarazione è stata corretta entro il momento della conclusione del contratto, oppure
- dimostra che la decisione di acquistare il bene di consumo non ha potuto essere influenzata dalla dichiarazione.

5. Il difetto di conformità che deriva dall'imperfetta installazione del bene di consumo è equiparato al difetto di conformità del bene quando l'installazione fa parte del contratto di vendita del bene ed è stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilità.

Tale disposizione si applica anche nel caso in cui il prodotto, concepito per essere installato dal consumatore, sia installato dal consumatore in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione.

Questa definizione di "conformità" è così ampia che può ricadervi sostanzialmente qualsiasi difetto di fabbricazione e di funzionamento delle macchine, ma anche, ad esempio, un caso di rendimento meccanico inaccettabilmente inferiore alle eventuali aspettative ingenerate nel consumatore (anche tramite campagne pubblicitarie o analoghe iniziative promozionali). Diversamente da quanto avviene per la vendita a persone o enti che non siano consumatori, esiste nella vendita a consumatori un termine minimo di legge di durata della garanzia; tale termine è pari a due anni, come disposto dall'art. 5 della Direttiva n.44/1999 (e in Italia dall'art. 1519-sexies c.c.):

"1. Il venditore è responsabile, a norma dell'articolo 3, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene. Se, a norma della legislazione nazionale, i diritti previsti all'articolo 3, paragrafo 2, sono soggetti a prescrizione, questa non può intervenire prima di due anni dalla data della consegna.

(...)

3. Fino a prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità."

In ultimo, va notato che le norme ora commentate sono imperative, quindi inderogabili a svantaggio del consumatore e, che comunque, eventuali clausole limitative dei diritti dello stesso consumatore sarebbero inefficaci nei suoi confronti, così come stabilito dall'art. 7, comma 1°, della Direttiva n.44/1999 (in Italia dall'art. 1519-octies c.c.): "come previsto dalla legislazione nazionale, le clausole contrattuali o gli accordi conclusi con il venditore, prima che gli sia stato notificato il difetto di conformità e che escludono o limitano, direttamente o indirettamente, i diritti derivanti dalla presente direttiva, non vincolano il consumatore."

### Conclusioni

In conclusione, se i prodotti Rossi vengono venduti a consumatori, questi ultimi godranno di una garanzia di due anni a carico di chi ha effettuato tale vendita (la stessa Rossi o un concessionario-rivenditore).

Deve comunque essere chiaro che se anche il consumatore rivolge il suo reclamo al rivenditore (presso cui ha acquistato la macchina) e non alla Rossi, l'importatore potrebbe poi rivalersi sul costruttore per recuperare tutti gli esborsi sostenuti in relazione al difetto del prodotto lamentato dallo stesso consumatore: l'art. 4 ("Diritto di regresso") della Direttiva n.44/1999 (e l'art. 1519-quinquies c.c.) stabilisce che "quando è determinata la responsabilità del venditore finale nei confronti del consumatore a seguito di un difetto di conformità risultante da un'azione o da un'omissione del produttore, di un precedente venditore nella stessa catena contrattuale o di qualsiasi altro intermediario, il venditore finale ha diritto di agire nei confronti della persona o delle persone responsabili, nel rapporto contrattuale. La legge nazionale individua il soggetto o i soggetti nei cui confronti il venditore finale ha diritto di agire, nonché le relative azioni e modalità di esercizio."

